

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

## Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di fatto non utilizzati, purché dette circostanze siano state dichiarate nei modi e termini di cui all'art. 16. A titolo esemplificativo:

a) – c) [omissis]

d) locali privi di residenze attestate dagli uffici anagrafici per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o per i quali siano stati comunicati o segnalati interventi edili incompatibili con il normale utilizzo, fino alla data di fine lavori e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di validità del titolo;

e) – l) [omissis]

m) superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come individuati nel vigente regolamento comunale di assimilazione, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o

*Testo modificato*

## Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]

2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di fatto non utilizzati, purché dette circostanze siano state dichiarate nei modi e termini di cui all'art. 16. A titolo esemplificativo:

a) – c) [omissis]

d) le unità immobiliari non utilizzate e, se adibite a civile abitazione, prive di residenze attestate dagli uffici anagrafici, per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, fino alla data di inizio occupazione e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di validità del titolo;

e) – l) [omissis]

m) superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o scarti derivanti da attività economica agricola, purché inidonei, per l'effettivo uso cui sono

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### Testo attuale

scarti derivanti da attività economica agricola, purché idonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, anche alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%;

n) [omissis]

3. [omissis]

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

a) – c) [omissis]

d) l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo, corredati al termine dei lavori dalla documentazione fiscale rilasciata dalla ditta esecutrice (fattura o similare), pena il disconoscimento della agevolazione ed il conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse

### Testo modificato

stabilmente destinati, alla produzione di rifiuti urbani. In caso di locali ed aree scoperte ove non sia possibile verificare concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione delle parti ove si producono i rifiuti speciali, la determinazione della superficie complessiva da assoggettare al tributo è effettuata in modo forfetario applicando una percentuale di riduzione del 30% sull'intera superficie;

n) [omissis]

3. [omissis]

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

a) – c) [omissis]

d) l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile all'atto della richiesta, con gli atti abilitativi rilasciati e con la comunicazione di inizio lavori o indicazione degli estremi di protocollo corredati, al termine dell'intervento, dalla certificazione di fine lavori ovvero, in occasione del rinnovo della richiesta per il protrarsi dei lavori oltre l'anno solare, dalla documentazione fotografica attestante lo stato attuale del cantiere, pena il disconoscimento della agevolazione ed il conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

## Art. 10

## Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. [omissis].

1 *bis*. Nel caso di due o più nuclei familiari coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. La tassa resta intestata al soggetto che per primo ha dichiarato l'occupazione dell'immobile. Nel caso in cui l'occupazione venga contemporaneamente dichiarata, la tassa è intestata al titolare del foglio famiglia anagraficamente più anziano.

2. [omissis].

2 *bis*. Qualora l'utenza di residenza risulti intestata a soggetti deceduti o comunque cessati dal nucleo familiare, nelle more del cambio di intestazione, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza. La medesima tariffa si applica anche nel caso in cui, il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2.

3 - 4. [omissis].

*Testo modificato*

## Art. 10

## Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. [omissis].

1 *bis*. In caso di coabitazione, risultante dai registri anagrafici, di due o più nuclei familiari, il numero degli occupanti è quello complessivo e la tassa è intestata al titolare della scheda famiglia ospitante. Se la coabitazione non risulta dai registri anagrafici, ciascun titolare è iscritto, limitatamente ai propri componenti familiari, per l'intera superficie dell'unità abitativa.

2. [omissis].

2 *bis*. Nel caso in cui il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza.

3 - 4. [omissis].

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 12****Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni**

1 - 2. [omissis]

3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente, si applica solo la maggiore, fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza delle contrade, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito.

*Testo modificato***Art. 12****Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni**

1 - 2. [omissis]

3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente, si applica solo la maggiore, fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza **situate al di fuori del perimetro di raccolta urbano**, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

## Art. 13

## Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

- 1 - 2. *[omissis]*.
3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:
  - a. *[omissis]*;
  - b. abitazioni occupate da persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi nello stesso anno solare, in località site al di fuori del territorio nazionale;
  - c. *[omissis]*.
- 3 bis. *[omissis]*.
4. La tariffa è ridotta del 20 % nel caso di abitazioni di residenza situate nelle contrade.
5. *[omissis]*.

*Testo modificato*

## Art. 13

## Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

- 1 - 2. *[omissis]*.
3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:
  - a. *[omissis]*;
  - b. **[abrogato]**;
  - c. *[omissis]*.
- 3 bis. *[omissis]*.
4. La tariffa è ridotta del 20 % nel caso di abitazioni di residenza situate **al di fuori del perimetro di raccolta urbano, come individuate dal contratto di servizio con il gestore.**
5. *[omissis]*.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 14****Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

- 1 - 2. *[omissis]*.
3. La tariffa è ridotta del 20%, limitatamente ai primi 2 anni dall'insediamento, a tutte le nuove attività commerciali ed insediamenti produttivi.
4. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 14****Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

- 1 - 2. *[omissis]*.
3. La tariffa è ridotta del 40%, limitatamente ai primi 2 anni dall'insediamento, a tutte le nuove attività commerciali ed insediamenti produttivi.
4. *[omissis]*.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 16****Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1 - 5. [omissis]

6. Qualora, l'intestatario di un'utenza domestica di residenza, cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo. Nelle more, si applica la tariffa secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 bis.

7 - 11. [omissis]

*Testo modificato***Art. 16****Denunce, termini di presentazione e decorrenze**

1 - 5. [omissis].

6. Qualora l'intestatario di un'utenza domestica di residenza cessi di far parte del nucleo familiare, è fatto obbligo in capo ad uno dei restanti componenti di volturare il tributo a proprio nome.

7 - 11. [omissis]

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### *Testo attuale*

#### **Art. 20**

#### **Tributo giornaliero di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune riscuote il tributo giornaliero di smaltimento determinato in base alla tariffa, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relativo alla categoria corrispondente, maggiorato di un importo percentuale pari al 50%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
3. In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata di uso pubblico è tassabile, quando sia stata posta volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario.

### *Testo modificato*

#### **Art. 20**

#### **Tributo giornaliero di smaltimento**

*[abrogato]*